BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
890
54

890
54

PROGETTO

DI

NUOVE COSTITUZIONI

PER LA R. ACCADEMIA DEI ROZZI

IN SIENA

DISCUSSO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACCADEMIA
NELLE ADUNANZE DEL 27 GIUGNO, 4 E 5 LUGLIO 1870.

SIENA
STAB. TIP. DI A. MUCCI
—
1870.

Digitized by Google

Le presenti Costituzioni furono compilate da Luigi Bruttini, dietro onorevole incarico del Consiglio Direttivo.

PROGETTO

DI

NUOVE COSTITUZIONI

TITOLO PRIMO

Titolo e oggetto dell' Accademia.

Capitolo I.

Titolo e stemma dell' Accademia.

Art. 1. L'Accademia ha il titolo di *R. Accademia dei Rozzi.*

Art. 2. Ha per stemma una sughera secca con un pollone verde sorgente dalle radici di essa, e le parole all'intorno: «*Chi qui soggiorna acquista quel che perde*».

Capitolo II.

Oggetto dell' Accademia.

Art. 3. L' oggetto dell' Accademia è di promuovere il civile consorzio degli onesti cittadini, e di coltivare lo studio delle lettere, della Storia patria municipale, della drammatica e della musica.

Art. 4. L' Accademia è divisa nelle seguenti Sezioni:

a) Sezione Letteraria e di Storia patria municipale.
b) Sezione Filodrammatica.
c) Sezione Filarmonica.
d) Sezione Teatrale.

Art. 5. La Sezione Letteraria e di Storia patria municipale intende alla cultura delle buone lettere, e più specialmente allo studio della Storia patria senese.

Art. 6. La Sezione Filodrammatica si occupa della cognizione e perfezionamento dell' arte drammatica, mediante lo studio e la cultura di èssa, non esclusa la declamazione.

Art. 7. La Sezione Filarmonica coltiva la musica vocale e strumentale.

Art. 8. La Sezione Teatrale procura nel suo teatro pubbliche e private rappresentanze.

Art. 9. Nessuna delle disposizioni speciali per le Sezioni, contenute nelle presenti Costituzioni, è riferibile alla Sezione Teatrale, i cui rapporti coll' Accademia restano inalterati.

Art. 10. L' Accademia offre ricreazioni sia con diurne che serali conversazioni, sia con la lettura dei giornali, coi giuochi non vietati, e con trattenimenti letterarii, storici, drammatici, di Musica e di ballo.

TITOLO SECONDO

Degli Accademici e degli Aggregati.

Capitolo I.

Degli Accademici.

Art. 11. Gli Accademici sono contribuenti e onorari.

Art. 12. Chiunque riunisca ad un tempo buona educazione e conosciuti mezzi per comparire decentemente in società, sia regnicolo, o abbia permanente dimora nello Stato, abbia raggiunta l' età maggiore, e non sia nè inabilitato né interdetto, può essere ammesso nel numero degli Accademici contribuenti.

I minori, quando abbiano compiuti gli anni diciotto, e gli inabilitati, potranno esservi ammessi previo consenso delle persone, da cui dipendono.

Art. 13. La qualità tanto di Accademico contribuente, che di onorario è accordata dal Corpo Sociale legalmente adunato.

Art. 14. Gli onorari non hanno nè aggravi nè voto; ma possono rendersi utili all' Istituzione con l'opera loro, e liberamente intervenire alle stanze ed a qualunque trattenimento.

Art. 15. Chiunque voglia essere ammesso Accademico dovrà farne domanda scritta all' Arcirozzo, o direttamente, o per mezzo di un Socio.

Art. 16. I doveri degli Accademici contribuenti sono;

1. Corrispondere le tasse si ordinarie che straordinarie;

1. Intervenire alle Adunanze del Corpo Accademico, delle Sezioni e degli Ufficii di cui fanno parte;

3. Disimpegnare con zelo le attribuzioni inerenti agli Uffici cui venissero eletti.

4. Conformarsi alle Costituzioni, ai Regolamenti Accademici, ed agli ordini emanati dagli Ufficiali; essere esemplari nel contegno da tenersi nelle stanze Accademiche in qualunque circostanza, e contribuire alla prosperità e al decoro dell' Istituzione.

Art. 17. Qualunque Accademico contribuente e la sua famiglia (non esclusi i parenti suoi, che seco lui convivono) ha il diritto d' intervenire nel locale dell' Accademia, purchè i maschi non abbiano superati i diciotto anni.

Art. 18. Gli Accademici contribuenti possono occupare qualunque Ufficio, salvo quanto è disposto dall'Art. 44.

Art. 19. Ogni Accademico contribuente deve dichiarare a quale delle Sezioni intende di appartenere; ed è nel suo diritto di farsi inscrivere in ciascuna.

Art. 20. Si decade dalla qualità e dai diritti di Accademico contribuente:

1. Per morosità al pagamento delle tasse;

2. Per sentenza di condanna per delitto infamante;

L' Accademico s' intende decaduto per morosità al pagamento delle tasse, quando, sei mesi dopo la pubblicazione del suo nome, stabilita dall' Art. 102 non abbia saldato il debito.

Art. 21. L' Accademico contribuente, perduta tale qualità, è cancellato dal Ruolo, fermo stante il diritto nell' Accademia di agire giudicialmente contro di esso per ottenere il pagamento del suo arretrato.

Art. 22. La qualità di Accademico onorario si accorda sulla proposta del Consiglio Direttivo alle persone reputate meritevoli di questa distinzione, ancorchè non residenti nello Stato.

Art. 23. Il disposto dall' Art. 17 è applicabile anco agli Accademici Onorari.

Capitolo II.

Degli Aggregati.

Art. 24. L'ammissione ad Aggregati ha luogo per opera d' un Comitato apposito, composto come all' Art. 90.

Art. 25. Per essere ammessi ad Aggregati occorrono le stesse qualità e norme volute per l' ammissione ad Accademici contribuenti.

Art. 26. L' aggregato ha il diritto d' intervenire nel locale dell' Accademia con la propria moglie e coi propri figli (purchè se maschi non abbiano compiuti gli anni diciotto) per prender parte a qualunque conversazione o trattenimento.

Art. 27. I doveri degli Aggregati sono quelli stabiliti dai numeri 1 e 4 dell' Art. 16 ad esclusione delle tasse straordinarie.

Art. 28. Si decade dalla qualità e dai diritti di Aggregati per le cause espresse nell' Art. 20.

TITOLO TERZO

Del Corpo Accademico e delle sue Adunanze.

Capitolo I.

Del Corpo Accademico.

Art. 29. I Soci contribuenti regolarmente convocati in seduta generale rappresentano il Corpo Accademico.

Art. 30. Il Corpo Accademico fà, approva, modifica e deroga le Costituzioni, sospende ed annulla qualunque deliberazione presa in contravvenzione alle medesime.

Capitolo II.

Delle Adunanze del Corpo Accademico.

Art. 31. Le adunanze del Corpo Accademico sono ordinarie e straordinarie; tanto le une che le altre si convocano previa l'affissione della relativa notificazione per tre giorni consecutivi in diversi luoghi più centrali della Città e presso la porta dell' Accademia.

Per le adunanze dichiarate d' urgenza dal Consiglio Direttivo basta che gli avvisi al pubblico vi rimangano per due ore.

Art. 32. Le adunanze ordinarie hanno luogo;

1. Nel mese di gennaio per il ricevimento dei nuovi ufficiali, per la pubblicazione dei nomi degli Accademici e degli Aggregati morosi al pagamento delle tasse;

2. Nel mese di marzo per l' approvazione del Rendiconto in seguito al rapporto dei Sindaci, da nominarsi dalla Accademia fra gli eligibili e fra gli estranei al Collegio degli Ufficiali.

Tanto il Consiglio direttivo, quanto gli altri Ufficiali, di cui si discute il conto, possono prender parte alla discussione, ma debbono astenersi dalla votazione.

3. Nel mese di decembre per l' approvazione del Bilancio preventivo in seguito alla relazione della Commissione incaricata di esaminarlo, da nominarsi in conformità delle prescrizioni del N. 2 dell' articolo precedente: per la elezione dei membri effettivi e supplenti del seggio dell' Adunanza per l' elezione generale degli Ufficiali dell' Accademia, o per quelle parziali che potessero aver luogo nel corso dell' anno; e per l' estrazione degli Accademici che debbono rivestire la qualità di Deputato di Ispezione.

Art. 33. Il Corpo Accademico delibera a pluralità di voti per alzata e seduta, e per appello nominale.

Delibera per voto segreto soltanto quando trattasi d'affari personali, o quando sia richiesto da 5 Accademici almeno.

Le deliberazioni del Corpo Accademico riguardanti l'istituzione di tasse straordinarie, la deroga o modificazione delle Costituzioni, non s' intenderanno vinte, se non avranno ottenuti i due terzi almeno dei voti.

Art. 34. Per la legalità delle adunanze del Corpo Accademico è necessaria la presenza di N.° 20 soci almeno; però alla seconda convocazione è sufficiente il numero di Sette soltanto per deliberare sull' ordine del giorno di prima convocazione; salvo si tratti di decidere sugli affari designati nell' ultimo capoverso dell' Art. precedente, sui ricorsi ammessi dall' Art. 104, o d' infliggere la pena dell'espulsione dalle stanze accademiche.

Art. 35. L'Accademico, che ha un interesse diretto nell'affare, di cui si tratta, non ha voto nella relativa deliberazione.

Art. 36. Qualunque Accademico ha il diritto di reclamare per difetto di forma contro le deliberazioni sociali di qualunque specie, mediante la presentazione d' istanza motivata in scritto al Conservatore della Legge entro il termine di cinque giorni, dalla data della deliberazione, contro cui si reclama.

Art. 37. Il Corpo Accademico non può deliberare senza l' intervento dell' Arcirozzo, del Conservatore della Legge del Segretario, o di coloro che ne fanno le veci.

Se il Conservatore della Legge, o chi lo sostituisce, non è presente all' adunanza, l' Arcirozzo nomina a rappresentarlo uno degli Accademici presenti.

TITOLO QUARTO

Degli Ufficiali dell' Accademia in generale e del Consiglio Direttivo.

Capitolo I.

Degli Ufficiali dell' Accademia.

Art. 38. Gli Ufficiali dell' Accademia sono:

L' Arcirozzo

Tre Presidenti di Sezione; dei quali, nell' ordine gerarchico, è 1.° quello della Sezione Letteraria e di Storia

patria; è 2.° quello della Sezione Filodrammatica; è 3.° quello della Sezione Filarmonica.

Il Conservatore della Legge
Il Segretario
Il Provveditore
L' Economo
Il Vice Segretario
Il Cassiere

Art. 39. Tutti gli Uffici sono annuali, e sempre suscettibili di conferma; più Uffici sono incompatibili in una stessa persona.

Capitolo II.

Del Consiglio Direttivo.

Art. 40. Il Consiglio Direttivo si compone dell'Arcirozzo, dei tre Presidenti di Sezione, del Segretario, del Provveditore e dell' Economo.

Il Conservatore della Legge interviene alle sue adunanze, ed ha voto consultivo.

Art. 41. Per la legalità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di quattro almeno dei suoi membri.

Art. 42. Il Consiglio delibera sempre collettivamente in adunanza speciale a pluralità di voti; ed ha la competenza:

1. Di rappresentare il Corpo Accademico nell' intervallo delle sue sedute; di soprintendere alla direzione e all' amministrazione dell'Accademia, e al regolare andamento di tutti gli uffizi e servizi di essa, mantenendone ferme le disposizioni;

2. Di dirigere il gabinetto di lettura, e di deliberare intorno alla scelta dei periodici;

3. Di approvare i Regolamenti accademici;

4. Di studiare e discutere le proposizioni da presentarsi all' Accademia;

5. Di pronunziarsi sulle istanze per l' ammissione ad Accademici e ad Aggregati: e di decidere su quelle per l'ammissione al giuoco della tombola;

6. Di deliberare sui rapporti dei Deputati d' Ispezione contro i trasgressori, applicando le pene indicate nei N. 2 e 3 dell' art. 104;

7. Di prendere in esame tutti i casi contenziosi, e di riferirne all' Accademia, perché vi si pronunzi:

8. Di presentare il Bilancio presuntivo; ed in questa occasione, ed ogni volta che occorra, di proporre il numero e la qualità dei trattenimenti da darsi nel corso dell'anno;

9. Di deliberare sull' erogazione delle somme stanziate in Bilancio per le spese impreviste, e sullo storno da un titolo all' altro di spesa;

10. Di concludere le locazioni e conduzioni, ed i contratti deliberati dall' Accademia;

11. Di nominare di sospendere e di remuovere i Custodi.

TITOLO QUINTO

Dell'elezione degli Ufficiali e delle loro attribuzioni.

Capitolo I

Dell' elezione degli Ufficiali.

Art. 43. L' elezione degli Ufficiali si fa dal Corpo Accademico per schede segrete nei primi venti giorni del mese di decembre in una adunanza generale convocata per questo solo oggetto.

Art. 44. Sono eligibili tutti gli Accademici contribuenti, ad eccezione:

1. Dei minori di età;
2. Degli inabilitati.

Art. 45. La scheda deve contenere un solo nome per ciascun' Ufficio.

Art. 46. L'Accademico non può farsi rappresentare come elettore, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 47. Compongono il Seggio dell' Adunanza elettorale cinque Accademici nominati dall' Accademia fra gli eligibili; dei quali chi avrá riportato maggior numero di

voti, rivestirà la qualità di Presidente, e gli altri quella di Assessori.

L' ufficio così composto nomina a Segretario uno degli Assessori nel giorno dell' elezione.

Art. 48. A quest' oggetto il Corpo Accademico elegge dieci membri; dei quali metà effettivi, e metà supplenti.

I supplenti sono chiamati per ordine di priorità, stabilita dal numero dei voti riportati, a surrogare gli effettivi, che non accettassero l' Ufficio ; ed in questo caso assumono nel Seggio la qualità di membri effettivi.

Art. 49. Il Presidente è incaricato del regolare andamento della seduta.

In caso d' assenza o d'altro impedimento resta di pieno diritto Presidente l' Assessore, che ebbe maggior numero di voti.

Art. 50. Debbono trovarsi sempre presenti all' operazioni elettorali tre almeno dei componenti il Seggio.

Art. 51. L' adunanza è aperta con la lettura della deliberazione di nomina dell' Ufficio elettorale, e con la comunicazione dei rimpiazzi che vi fossero avvenuti; procedendosi quindi alla votazione, il Presidente chiama ciascun' Accademico secondo l' ordine della sua inscrizione nel ruolo.

Art. 52. A misura che le schede si vanno deponendo nell' urna, il Segretario registra il nome del votante, e uno degli Assessori nota l' intervento e la presentazione degli Accademici sopra un esemplare del ruolo.

Art. 53. All'ora stabilita per la chiusura si procede ad una seconda chiamata degli Accademici, che non hanno votato.

Terminata questa operazione il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 54. Ogni Accademico elettore ha il diritto di assistere allo scrutinio dei voti.

Art. 55. Compiuto lo scrutinio, è immediatamente notificato dal Presidente il resultato della votazione; e le schede sono arse in presenza dei votanti.

Art. 56. Il Seggio fa constare della votazione per mezzo di Processo verbale sottoscritto dai suoi membri.

Art. 57. Si considerano come non iscritti i nomi, che non portino sufficiente indicazione delle persone elette, e quelli delle persone ineligibili: come pure i nomi degli eletti ad un Ufficio, che siano ripetuti e proposti nella medesima scheda ad altro inferiore: la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 58. Sono nulle le schede, nelle quali l'Accademico si sarà fatto conoscere.

Art. 59. S'intende eletto a ciascun Ufficio chi ha riportato un maggior numero di voti; a parità di voti il più anziano per ordine di ammissione al Corpo Accademico; e nel caso di contemporanea ammissione il più anziano di età.

Art. 60. L' eletto a due o più uffici rimane in quello, per il quale riportò un maggior numero di voti; e nel caso di parità di suffragi in quello che gli piacerà di scegliere.

Art. 61. Il Processo verbale della elezione, unitamente agli spogli delle schede, firmati dal Seggio, è rimesso al Conservatore della Legge, il quale lo accompagna col parere all' Arcirozzo per l' approvazione o sospensione del resultato della votazione, da deliberarsi dal Corpo Accademico.

Art. 62. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso all' Accademia entro il termine e nei modi prescritti dall' art. 36.

Art. 63. In caso di annullamento delle elezioni, o di vacanza di un Ufficio, anco a gestione incominciata, si procede nuovamente all' elezione per l' Ufficio o Uffici vacanti, con le norme stabilite in questo titolo.

Capitolo II.

Dell' Arcirozzo.

Art. 64. L' Arcirozzo è il primo Ufficiale dell'Accademia, tanto nella rappresentanza onorifica che direttiva: e

1. Soprintende a tutti gli Uffici, ed è capo di tutte le Commissioni e Deputazioni;

2. Convoca e presiede le Adunanze del Corpo Accademico, del Consiglio Direttivo e del Comitato d' ammissione, e firma gli atti relativi agli interessi dell'Accademia;

3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze generali e del Consiglio Direttivo;

4. Stipula i contratti deliberati, e provvede all'osservanza delle Costituzioni e dei Regolamenti.

5. Rappresenta l'Accademia in giudizio sia come attrice sia come convenuta, e fa gli atti conservatorii dei diritti di essa;

6. Può sospendere tutti gli stipendiati dell'Accademia riferendone al Consiglio Direttivo nella prima seduta, per i definitivi provvedimenti;

Art. 65. In caso d' assenza o d' altro impedimento è supplito da un Presidente di Sezione, scelto secondo l'ordine di priorità stabilita dall' Art. 38.

Capitolo III.

Dei Presidenti di Sezione.

Art. 66. Ciascun Presidente ha la rappresentanza della respettiva Sezione, e ne dirige le adunanze; coadiuva, l'Arcirozzo nello studio e nella trattativa degli affari, per i quali è da esso richiesta l' opera sua.

Capitolo IV.

Del Conservatore della Legge.

Art. 67. Il Conservatore della Legge è il rappresentante di essa; e in questa sua qualità:

1. Ha il dovere di preservarla da qualunque violazione;

2. Interviene alle sedute del Consiglio Direttivo;

3. Emette il suo parere sopra i progetti di riforma alle Costituzioni ed ai Regolamenti;

4. Può chiedere atto o inserzione nel verbale di qualunque adunanza delle proteste che credesse di fare a tutela delle Costituzioni,

5. È l' Ufficiale a cui si dirigono in iscritto tutti i reclami per contravvenzione alle Costituzioni o per abusi introdotti nell'Accademia: esso, secondo la qualità dei fatti, vi provvede o con l' autorità dell' Arcirozzo, o con la competenza del Consiglio Direttivo o del Corpo Sociale;

6. Propone l' espulsione dalle stanze accademiche di qualunque persona per causa di volontaria contravvenzione alle Costituzioni.

Art. 68. In caso d' assenza o d'altro impedimento, della durata non minore d' un mese, l'Arcirozzo chiama a farne le veci uno dei Deputati d' Ispezione.

Capitolo V.

Del Segretario.

Art. 69. Il Segretario è l' attuario delle adunanze del Corpo Accademico, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Ammissione, le quali sono da esso invitate per ordine dell' Arcirozzo; ed è l'Ufficiale incaricato:

1. Di costudire le carte della Segreteria;

2. Di tenere la corrispondenza epistolare, i protocolli occorrenti, e il ruolo normale degli Accademici e degli Aggregati.

Capitolo VI.

Del Provveditore.

Art. 70. Il Provveditore:

1. Tiene esatto inventario del mobiliare dell'Accademia; soprintende al mantenimento ed alla conservazione del medesimo, e dei locali di proprietà dell' Accademia stessa;

2. Regola in conformità del Bilancio preventivo le spese occorrenti per le conversazioni e per le feste, che hanno luogo nelle stanze accademiche.

Art. 71. In caso d' assenza o d' altro impedimento ne fa le veci il Segretario.

Capitolo VII.

Dell' Economo.

Art. 72. L' Economo:

1. Tiene l' Amministrazione dell' Accademia;
2. Redige il Bilancio consuntivo, e preventivo;

Art. 73. In caso d' assenza o d' altro impedimento è sostituito dai Vice Segretario.

Capitolo VIII.

Del Vice Segretario.

Art. 74. Il Vice Segretario è il coadiutore del Segretario in tutti i lavori, per i quali è da esso richiesta l' opera sua; e ne è in ogni evenienza il rappresentante.

Capitolo IX.

Del Cassiere.

Art. 75. Il Cassiere tiene la Cassa dell' Accademia; ed ha l' ingerenza:

1. Di riscuotere e di pagare per conto di essa dietro mandato dell'Economo, vidimato dall' Arcirozzo;
2. D' invitare nei primi quindici giorni di decembre gli accademici ed aggregati debitori per tasse al pagamento del respettivo arretrato entro lo stesso mese;
3. D'inviare nel primo giorno di gennaio al Conservatore della Legge la nota dei morosi, che non avessero corrisposto al suo invito.

Art. 76. In caso d' assenza o d' altro impedimento, il Consiglio direttivo, ove ne riconosca la necessità, può nominare a sostituirlo precariamente un Accademico proposto dal titolare, ed estraneo al Collegio degli Ufficiali.

TITOLO SESTO

Delle Sezioni dell' Accademia.

Art. 77. Le Sezioni si compongono di Accademici contribuenti.

Art. 78. A ciascuna Sezione è ogni anno assegnata nel Bilancio preventivo una somma, perchè possa valersene e liberamente disporne per conseguire il proprio intendimento nel modo, che crederà più opportuno.

Art. 79. Ogni Sezione ha un Consiglio Direttivo formato del respettivo Presidente, di due Consiglieri e di un Segretario.

La Sezione Letteraria e di Storia-patria municipale ha inoltre un Bibliotecario, che non fa parte del Seggio, nominato secondo il prescritto dall' Art. 80 ed incaricato della custodia della libreria e dell' archivio dell' Accademia.

Art. 80. L' elezione dei due Consiglieri e del Segretario si fa da ciascuna Sezione fra i suoi componenti eligibili agli Uffici accademici per schede segrete nei primi venti giorni di gennaio in adunanza generale.

Art. 81. I Consiglieri, il Segretario di Sezione e il Bibliotecario della Sezione Letteraria restano in ufficio un anno e sono sempre rielegibili; più Uffici di una stessa Sezione non possono essere occupati da una medesima persona.

L' Ufficio di Consigliere, di Segretario di Sezione e di Bibliotecario è incompatibile con quello di Arcirozzo e di Conservatore della Legge.

Art. 82. In ciascuna Sezione in caso d' assenza o d' altro impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere anziano.

L' anzianità dei Consiglieri è determinata dalla priorità di nomina.

Art. 83. Per la legalità delle adunanze del Consiglio Direttivo di Sezione, è necessaria la presenza di tre membri almeno.

Art. 84. Tanto il Consiglio Direttivo quanto la Sezione deliberano a pluralità di voti.

I sistemi di votazione nelle sedute delle Sezioni sono quelli stabiliti dall' Art. 33.

Art. 85. Le adunanze delle Sezioni non sono valide se gl' intervenuti non raggiungono il numero di nove; però alla seconda convocazione sarà sufficente il numero di cinque soltanto per deliberare sugli affari inscritti all'ordine del giorno di prima convocazione.

Art. 86. Le adunanze delle Sezioni si convocano d'ordine del respettivo Presidente mediante avviso scritto a domicilio ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 87. Qualunque affare relativo all' oggetto e all'amministrazione di una Sezione, dev'essere deliberato dagli Accademici, che la compongono, regolarmente adunati.

Art. 88. Per tutto ciò che non è compreso in questo titolo, dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel capitolo II. del titolo terzo.

Art. 89. È in facoltà delle Sezioni di dirigere i propri atti con Regolamenti speciali adattati alla natura e all'indole del respettivo oggetto; semprechè peraltro tali Regolamenti stieno in perfetta armonia con le Costituzioni ed abbiano riportata l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Accademia.

TITOLO SETTIMO

Del Comitato d'ammissione.

Art. 90. Al Comitato d'ammissione è devoluta la competenza di ammettere gli Aggregati. Esso è composto collegialmente di tutti gli Ufficiali dell'Accademia e dei Deputati d'Ispezione.

Art. 91. Il Comitato d'ammissione delibera a pluralità di voti con partito segreto. Per la legalità delle sue adunanze è necessaria la presenza almeno di otto membri; però alla seconda convocazione è sufficiente il numero di

cinque per deliberare soltanto sulle proposizioni inscritte all' ordine del giorno della prima convocazione.

TITOLO OTTAVO

Delle Tasse.

Art. 92. Gli Accademici contribuenti pagano:

1. Una tassa d'entratura di lire centoventi divisibile, piacendo, in rate annuali di lire dodici per ciascuna;

2. Una tassa annua da determinarsi nel Bilancio preventivo, la quale non potrà oltrepassare la somma di lire ventiquattro.

Art. 93. È in facoltà dell' Accademia di imporsi tasse straordinarie in circostanze speciali.

Art. 94. Gli Aggregati pagano:

1. Una tassa d'entratura di lire dieci pagabile all' atto dell' ammissione;

2. Una tassa annua da deliberarsi come al N. 2 dell'art. 92, la quale non potrà superare il limite di quella stabilita per gli accademici.

Art. 95. Gli Accademici e gli Aggregati, che per un tempo non minore di un anno si assentino dalla città, hanno il diritto di essere esonerati dal pagamento della tassa ordinaria per tutta l'epoca della loro assenza.

TITOLO NONO

Degli Ammessi alle stanze.

Art. 96. Oltre gli Accademici e gli Aggregati possono intervenire alle stanze dell'Accademia, semprechè presentati da un Socio, coloro che non hanno stabile residenza in Siena per la durata non maggiore di un mese.

Art. 97. Potranno intervenire senza bisogno della presentazione:

1. Il Prefetto ed il Sindaco della Città; i Generali,

i Colonelli ed i Tenenti-Colonelli del R. esercito in attività di servizio;

2. I Maggiori e l'Ufficialità subalterna in servizio attivo delle R.R. truppe quando rivestano la divisa del loro grado.

TITOLO DECIMO

Dei Deputati d'Ispezione.

Art. 98. Ogni anno sono estratti a sorte ventisei Accademici per affidare loro il disimpegno dell'Ufficio di Deputato d'Ispezione.

Non possono rivestire tale qualità gli Ufficiali dell'Accademia, e gli ineligibili agli Uffici di essa.

Art. 99. Non si fa luogo a nuova imborsazione dei già designati dalla sorte a coprire l'Ufficio di Deputato, che dopo l'estrazione dell'ultimo nome dall'urna.

Art. 100. I Deputati d'ispezione mentre sono in ufficio rappresentano l'Accademia, esercitando questa loro competenza indipendentemente da qualunque autorità.

Essi stanno in ufficio due alla volta per ciascuna settimana, ed hanno il dovere:

1. D'invigilare al mantenimento dell'ordine e all'osservanza delle Costituzioni e dei Regolamenti, non meno che all'esatto adempimento dei doveri degli stipendiati dell'Accademia; ai quali possono infliggere una sospensione fino a tre giorni, con obbligo di darne immediata comunicazione all'Arcirozzo, perchè vi si pronunzi il Consiglio Direttivo.

2. Di richiamare all'ordine od anche provvisoriamente allontanare dalle stanze accademiche chiunque mancasse ai doveri della convenienza e della civiltà, rendendone immediatamente conto all'Arcirozzo.

In questo caso la persona allontanata non può essere riabilitata ad intervenire alle stanze senza una deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. D'informare con rapporto scritto la Direzione dell'Accademia di qualunque inconveniente avvenuto nelle

stanze e di decidere su tutte le quistioni insorte; salva la facoltà agl' interessati di ricorrere al Consiglio Direttivo.

Art. 101. I Deputati d' Ispezione che trascurassero il proprio ufficio, o che ne abusassero, saranno dal Consiglio di direzione denunziati all' Accademia, la quale, sentito il Conservatore della Legge, adotterà quei provvedimenti, che reputerà del caso.

TITOLO UNDECIMO

Delle pene.

Art. 102. Nel mese di gennaio i nomi degli accademici ed agregati morosi al pagamento delle tasse dell' anno scaduto sono dal Conservatore della Legge pubblicati per sei mesi consecutivi in una sala di conversazione dell'Accademia.

Art. 103. Le persone che intervengono alle stanze accademiche sono sottoposte a tutte le disposizioni delle presenti Costituzioni, e dei Regolamenti, e dipendono direttamente dai Deputati d' Ispezione; al cui giudizio sulle questioni insorte, debbono tutti acquietarsi fino a decisione definitiva del Consiglio Direttivo.

Art. 104. Chiunque non osservasse le disposizioni del precedente articolo, ancorchè accademico, andrà soggetto, secondo la gravità del caso:

1. A monito dell' Arcirozzo;
2. A monito del Consiglio Direttivo collegialmente adunato;
3. All' allontanamento dalle stanze per un tempo non minore di giorni quindici, ne maggiore di tre mesi;
4. All' espulsione; che sarà, per i Soci, deliberata dall' Accademia, e per gli Aggregati dal Comitato d' Ammissione.

Contro l' applicazione delle pene sanzionate da quest' Articolo è ammesso il ricorso al Corpo Accademico, salvo si tratti dell' espulsione dei Soci.

TITOLO DODICESIMO

Del Capo Custode e dei Custodi.

Art. 105. Al disimpegno dei servizi dell'Accademia v' è un Capo-Custode ed un numero sufficente di Custodi.

Art. 106. Il Capo Custode è responsabile di tutti i servizii, dà informazioni, tutte le volte che gli vengono richieste, sulla condotta dei suoi subalterni, e loro comunica gli ordini emanati.

Art. 207. Tanto il Capo-Custode quanto i Custodi sono sottoposti a conferma annuale.

TITOLO TREDICESIMO

Disposizioni transitorie.

Art. 108. Le presenti Costituzioni andranno in vigore il 1 gennaio 1871 e avranno la loro esecuzione per mezzo d' un Regolamento generale.

A quell' epoca cesseranno d' avere effetto tutte le disposizioni legislative anteriori.

Art. 109. Dentro quindici giorni, da quello in cui le presenti Costituzioni avranno forza di legge, sarà convocato il Corpo Accademico per eleggere i nuovi Ufficiali.

L' attuale Amministrazione continuerà a compiere le proprie attribuzioni finchè i nuovi Amministratori non sieno entrati in ufficio.

Art. 110. La nomina degli Ufficiali delle Sezioni avrà luogo entro i dieci giorni successivi a quello, in cui la nuova Amministrazione dell' Accademia prenderà possesso del proprio Ufficio.

Siena, 10 luglio 1870.

Il Consiglio Direttivo dell' Accademia

Ferdinando Rubini, *Arcirozzo*
Luciano Banchi, Pietro Formichi, Cesare Bichi-Borghesi — *Presidenti di Sezione*
Federigo Ricci, *Segretario.*

99 952975

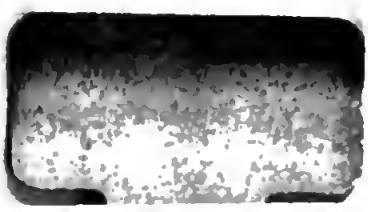

Digitized by Google